

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL MARE E DEL SOLE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Comparto C1.1

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA DEL PAESAGGIO

PREMESSO CHE:

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Leporano n. 3 del 11.02.2011, con la quale è stato adottato il piano di lottizzazione di iniziativa privata, comparto C1.1 del vigente P.R.G.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Leporano n. 16 del 06.06.2011, con la quale è stato approvato il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, comparto C1.1 del vigente PRG;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Leporano n. 40 del 18.12.2015, con la quale è stata sospesa l'efficacia del provvedimento di approvazione del Piano di Lottizzazione, comparto C.1.1 del Centro Urbano, per il periodo necessario per la verifica di assoggettabilità a VAS;

VISTO che con la stessa deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2015, sono stati approvati gli elaborati "Rapporto Preliminare Ambientale" relativo al Piano di Lottizzazione menzionato;

VISTO che il Piano di Lottizzazione prima dell'approvazione definitiva andava assoggettato al procedura stabilita dalla L.R. 44/2012 in materia di VAS;

VISTA la nota del Comune di Leporano prot. 791 del 25.01.2016 è stata avviata la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e precisamente:

- 1. Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;**
- 2. Provincia di Taranto - Servizio Ecologia ed Ambiente;**
- 3. Autorità di Bacino della Puglia c/o Tecnopolis CSATA;**
- 4. Autorità Idrica Pugliese;**
- 5. ARPA Puglia;**
- 6. ASL TA - Dipartimento di Prevenzione;**
- 7. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza B.A.P. di Lecce;**

VISTO che, tra i soggetti competenti agli atti d'Ufficio risulta che in merito si sono espressi soltanto di seguenti Enti:

- Autorità Idrica Pugliese, con nota prot. 669 del 16.02.2016;
- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. 2697 del 29.02.2016;

VISTA la nota del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Leporano, prot. 2231 del 03.03.2016, con la quale si chiedeva al dott. ing. Angelo MICOLUCCI, tecnico incaricato alla redazione degli elaborati "Rapporto Preliminare Ambientale", relativo al Piano di Lottizzazione in questione, la redazione di una relazione conclusiva dell'avviata procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, passando in rassegna i contenuti dei pareri degli Enti che si sono espressi in merito;

VISTA la nota prot. 2450 del 10.03.2016 del dott. ing. Angelo Micolucci, tecnico incaricato, con la quale è stato trasmesso l'elaborato di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Preliminare di Verifica - "Aggiornamento agli Esiti della Consultazione degli Enti Competenti in Materia Ambientale";

CONSIDERATO che negli atti di "Aggiornamento agli Esiti della Consultazione degli Enti Competenti in Materia Ambientale", il tecnico incaricato dichiara quanto segue:..." considerato che i soggetti competenti in materia ambientale hanno fornito il proprio contributo l'Autorità di Bacino della Puglia e l'Autorità Idrica Pugliese. In particolare l'Autorità di Bacino della Puglia con nota 2697 del 29.02.2016, ha confermato l'assenza di aree sottoposte a regime di tutela PAI e l'Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 669 del 16.02.2016 ha espresso preliminarmente Nulla Osta al Piano di Lottizzazione in questione";

CONSIDERATO che negli atti di cui al punto che precede, il dott. ing. Angelo MICOLUCCI conclude in merito al contributo fornito dai soggetti competenti dichiarando: "I contributi pervenuti, non alterano le considerazioni circa le valutazioni ambientali contenute nel Rapporto Ambientale che, dunque, possono essere confermate

e considerate definitive”;

CONSIDERATO che le conclusioni del “Rapporto Preliminare Ambientale”, redatto dal dott. ing. Angelo MICOLUCCI, risultano essere “ *In considerazione della intrinseca natura dell’intervento e vista la limitata dimensione dello stesso, da realizzarsi per lo più in un territorio già soggetto a trasformazione, vista l’analisi degli impatti effettuati e viste le specifiche misure di protezione ambientali introdotte, si ritiene che il presente Piano non sia da assoggettare alla Procedura di V.A.S.*”

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. ed ii;

VISTA la L.R. 14.12.2012 n. 44, “Disciplina Regionale in materia Ambientale e Strategica” e ss.mm. ed ii.;

VISTO l’art. 10, comma 1 lettera a della L.R. 12.02.2012 n. 4 “Modifiche all’art. 4 della L.R. 44/2012” con cui è stato delegato ai comuni l’esercizio delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 8 e dei procedimenti a V.A.S. di cui agli artt. 9 e seguenti, per i Piano e Programmi approvati in via definitiva dai Comuni;

VISTO il R.R. del 09.10.2013 n. 18, “Regolamento di Attuazione della L.R. n. 44 del 14.12.2012 (Disciplina Regionale in materia di Valutazione Ambientale e Strategica), concernente Piani e Programmi Urbanistici Comunali, pubblicato sul BURP n.134 del 15.10.2013;

VISTO che l’Autorità competente per le procedure di V.A.S. del Comune di Leporano, ai sensi del comma 2 art. 4 della L.R. n. 44 del 14.12.2012, non può essere individuata all’interno del personale dell’Ente in quanto al momento è presente un’unica figura di Responsabile sia del Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente Ecologia che del Servizio Tecnico – Urbanistico;

VISTA la nota prot. 4601 del 10.05.2016 del Comune di Leporano con la quale sono stati trasmessi gli atti relativi al Piano di lottizzazione in argomento e contestualmente è stata richiesta all’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole-Responsabile della Struttura Unica Paesaggio quale autorità competente, di procedere alla redazione del provvedimento di verifica che conclude la verifica di assoggettabilità;

CONSIDERATO che nell’ambito di procedimento di verifica di Assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce, l’Autorità Procedente è il Comune di Leporano, Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico;

DATO ATTO che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dallo Stato Italiano con il Decreto 152/2006 e ss.mm. ed ii e riguarda tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente. Lo scopo della VAS è valutare i piani ed i programmi durante la loro formazione, per rendere operativa l’integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, assicurando così un elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovendo lo sviluppo sostenibile;

DATO ATTO che il Servizio Tecnico Urbanistico è tenuto a procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS in relazione al Piano di Lottizzazione Comparto C1.1 del Centro Urbano;

DATO ATTO che il Responsabile della Struttura Unica Paesaggio presso l’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, sulla scorta dei criteri sull’assoggettabilità dei piani e dei programmi di cui all’allegato 1 alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ed ii. condivide quanto riportato nella Verifica di Assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare di Verifica e degli Aggiornamenti agli Esiti della Consultazione degli Enti Competenti in Materia Ambientale, redatta dal dott. ing. Angelo Micolucci, proponendo la non assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione in oggetto;

DATO ATTO altresì, che il presente provvedimento, non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice di Protezione in materia dei dati Personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.lgs 152 del 2006 e ss.mm. ed ii;

VISTA la L.R. n. 44 del 14.12.2012 “Disciplina Regionale in materia di valutazione ambientale e strategica e ss.mm. ii”;

VISTA la determinazione n. 308 del 20.06.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica del

Comune di Leporano, con la quale è stato conferito al Responsabile della Struttura Paesaggio dell'Unione dei Comuni delle Terre, del Mare e del Sole, della quale il Comune di Leporano fa parte, le funzioni di Autorità Competente per concludere la procedura di assoggettabilità a VAS del piano di lottizzazione con la redazione del provvedimento finale;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole del 14/09/2015 prot. n.1218, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile della Struttura Unica del Paesaggio;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (TUEL)

DETERMINA

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) Di escludere il piano di lottizzazione di iniziativa privata, comparto *C1.1 Centro Abitato* come proposto dalle sigg.re *ROTELLI Rosa Maria* e *MOTOLESE Lazzaro Antonella* in località *Piano della Compra*, in zona destinata dal PRG a "*C1 di Espansione del Centro Abitato*" Comparto *C.1.1* dalla Procedura di Valutazione Ambientale e Strategica di cui agli artt. da *13 a 18 del D.Lgs 152/2006* verificato che non comporta impatti ambientali significativi sull'ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico – fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (*art. 5, comma 1 lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii.*);
- b) Di notificare il presente provvedimento al proponente il Piano di Lottizzazione in questione;
- c) Di pubblicare con spese a carico del proponente, il presente provvedimento sul BURP e sul portale del Comune di Leporano;
- d) Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e ss.mm. ed ii. possono proporre ai sensi di legge ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Lizzano, li 29 giugno 2016

Il Responsabile della Struttura
f.to geom. Giovanni D'Ippolito